



21.1.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 911/2009, presentata da Avilio Presutti, cittadino italiano, a nome del "Consorzio Laziale Rifiuti" (CO.LA.RI), sui bandi delle gare di appalto per la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti in Sicilia

1. Sintesi della petizione

I bandi delle gare di appalto per la costruzione di una serie di impianti di trattamento dei rifiuti erano stati inizialmente pubblicati nel 2002, e l'aggiudicazione degli appalti era avvenuta nel 2003. Nel 2007, una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee aveva stabilito che non erano state rispettate le norme europee in materia di appalti pubblici e pertanto tali appalti furono annullati. Nell'aprile 2009 si è proceduto alla pubblicazione dei nuovi bandi. Le specifiche tecniche, tuttavia, invitavano gli offerenti non solo a basarsi sui lavori dei contraenti che avevano precedentemente concluso contratti non legali, ma addirittura a pagare tali lavori, invece di permettere agli offerenti di proporre, per l'intero progetto, soluzioni basate sullo stato dell'arte. L'avvocato che rappresenta la CO.LA.RI afferma che tali condizioni escludono in pratica il suo assistito dalla gara e costituiscono una violazione della sentenza della Corte di giustizia. Chiede, pertanto, alle autorità europee competenti di prendere le misure necessarie per ottenere l'annullamento anche di questa seconda gara di appalto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

"Il 29 aprile 2009, l'Agenzia regionale rifiuti ed acque Sicilia ha pubblicato quattro bandi di gara per la riaggiudicazione di appalti di servizi relativi all'utilizzo della frazione residuale dei

rifiuti urbani prodotti dai comuni della regione Sicilia.

I servizi erano oggetto di convenzioni concluse dalla Regione Siciliana nel 2002 e dichiarate illegittime da una sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, nella causa C-382/05. La Corte ha dichiarato che:

'Dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione del 13 settembre 2001, 2001/78/CE, e, in particolare, senza la pubblicazione dell'apposito bando di gara d'appalto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17'.

Il 24 febbraio 2009 la Commissione ha notificato all'Italia un parere motivato in virtù dell'articolo 228 del trattato, al fine di sollecitare l'adozione di misure necessarie all'esecuzione di detta sentenza (procedura d'infrazione n. 2002/5260).

L'amministrazione competente ha indetto le gare d'appalto citate dal firmatario onde riattribuire i servizi oggetto delle convenzioni non legali e rescindere poi tali convenzioni. Nessuna offerta è stata presentata al riguardo.

Il 23 luglio 2009 sono state indette nuove gare d'appalto mediante avvisi pubblicati sulla GUCE. Nel frattempo, l'esecuzione delle convenzioni non legali è stata sospesa.

Anche queste nuove gare d'appalto sono andate deserte. Nondimeno, tramite i decreti n. 339, 340, 341 e 342, dell'11 settembre 2009, l'amministrazione competente ha rescisso le convenzioni non legali oggetto della sentenza della Corte di giustizia, che hanno quindi cessato di produrre effetti.

Il firmatario è un consorzio che opera nel settore del trattamento dei rifiuti. Denuncia la presunta illegittimità delle gare d'appalto di cui sopra indette nell'aprile 2004.

In particolare, lamenta il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice introdotto nel bando la ripresa delle attività dei precedenti contraenti, al fine di salvaguardare le attività già espletate da questi ultimi. Tale circostanza costituirebbe una violazione della sentenza della Corte.

Inoltre, secondo il firmatario, il progetto originario, utilizzato anche per la riaggiudicazione degli appalti in questione tramite i nuovi bandi di gara, sarebbe ormai obsoleto dal punto di vista tecnologico. Sarebbe pertanto auspicabile che l'amministrazione aggiudicatrice consentisse ai concorrenti di proporre nuovi progetti basati su nuove tecnologie.

Poiché la petizione era stata inviata anche al Presidente Barroso, i servizi della Commissione hanno già risposto al firmatario il 17 luglio 2009.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

L'inadempimento constatato dalla Corte di giustizia con la sentenza pronunciata il 18 luglio 2007 nella causa C-382/05 riguarda la violazione delle norme dell'Unione europea in materia di appalti pubblici avvenuta all'atto dell'aggiudicazione delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residuale dei rifiuti urbani prodotta nei comuni della Regione Sicilia.

La Commissione constata che, in linea di principio, il pregiudizio alla libera prestazione di servizi derivante dall'aggiudicazione illegittima di un appalto pubblico sussiste durante l'intera esecuzione del contratto (cfr. in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007, causa C-503/04).

Ne discende che l'esecuzione della sentenza succitata richiedeva la rescissione delle convenzioni illegittime.

Nel parere motivato del 24 febbraio 2009, la Commissione ha concluso che la rescissione di tali convenzioni, a seguito della riaggiudicazione degli appalti di servizi in questione tramite un nuovo bando di gara, era una misura adeguata ai fini dell'esecuzione della sentenza.

Per quanto riguarda la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice di introdurre nel bando la ripresa delle attività dei precedenti contraenti, onde salvaguardare le attività già eseguite da questi ultimi, la Commissione rileva che la scelta sembrerebbe giustificata dall'esigenza di garantire la continuità del trattamento dei rifiuti in Sicilia, quale previsto dal piano regionale per i rifiuti e, in quest'ottica, non sarebbe pregiudizievole dell'esecuzione corretta della sentenza della Corte.

Quanto alla considerazione secondo cui il progetto originario sarebbe obsoleto, la Commissione osserva che tale circostanza non poteva intervenire sull'esecuzione corretta della sentenza in oggetto, che impone di mettere fine agli effetti degli appalti conclusi in modo illegittimo e non di rivedere le scelte tecniche dell'amministrazione.

A tale proposito, occorre rilevare che il diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici lascia all'amministrazione aggiudicatrice le scelte di natura tecnica sulla cui base è definito l'oggetto dell'appalto. La valutazione dell'opportunità di tali scelte rispetto agli obiettivi perseguiti non attiene quindi all'attività di controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, che spetta alla Commissione.

In ogni caso, si deve constatare che, nonostante i bandi di gara indetti in due riprese (aprile e luglio 2009), l'amministrazione competente non è stata in grado di riaggiudicare gli appalti in questione, non avendo ricevuto alcuna offerta, ma ha comunque rescisso le convenzioni illegittime.

Visto che dette convenzioni concluse in violazione del diritto dell'Unione europea hanno cessato di produrre ogni effetto, la Commissione ha ritenuto che la sentenza della Corte di giustizia fosse stata rispettata e il 20 novembre 2009 ha deciso di archiviare la procedura d'infrazione n. 2002/5660.

Conclusione

La Commissione ha intrapreso le iniziative necessarie a garantire l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 18 luglio 2007 nella causa C-382/05. In questo contesto, ha verificato che le autorità italiane avessero adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte, ossia avessero risolto le convenzioni illegittime.

In questa fase non è pertanto possibile alcuna altra azione."